

SI ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME SE LA MOGLIE LE HA PERCEPITE SENZA AVERNE DIRITTO

Con l'Ordinanza n. 31635 del 14.11.2023 la Corte di Cassazione ha confermato il principio in virtù del quale, qualora si accerti nel corso del giudizio (sia in primo che in secondo grado) l'insussistenza ab origine dei presupposti, in capo all'avente diritto, per il versamento dell'assegno di mantenimento separativo o divorzile, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal Giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della *condictio indebiti*, con la conseguenza della piena ripetibilità delle somme versate a tale titolo e ciò a prescindere dal fatto che il richiedente abbia agito con male fede o colpa grave.

Gli Ermellini, quindi, hanno confermato come nel caso in cui si possa escludere in radice e "ab origine" (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto per la mancanza di uno "stato di bisogno" del soggetto richiedente (inteso, nell'accezione più propria dell'assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati), non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità).

Avv. Fabrizio Iovino

